



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

9.12.2016

Esame Avvocato 2016, prove scritte: criteri di correzione indicati dalla commissione centrale.

La Commissione centrale per l'Esame di Avvocato 2016, riunita il 1.12.2016, in applicazione della Legge 180/2003, ha elaborato i seguenti criteri finalizzati alla correzione delle prove scritte, che dovranno essere rispettati da tutte le Sottocommissioni:

- a) **correttezza della forma** grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- b) **chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;**
- c) dimostrazione di **concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo di giurisprudenza;** il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
- d) dimostrazione della **conoscenza dei fondamenti teorici** degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
- e) dimostrazione della **capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;**
- f) **coerenza** dell'elaborato con la traccia assegnata ed **esauriente indagine dell'impianto normativo** relativo agli istituti giuridici di riferimento;
- g) **capacità di argomentare** adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- h) dimostrazione della **padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione**, per ciò che concerne – specificamente – l'atto giudiziario.

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

www.scuoladirittoavanzato.com



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2016 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 23 novembre 2016

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2016

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 novembre 2016, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

In premessa, si raccomanda a tutte le Sottocommissioni la massima e rigorosa attenzione in ordine al divieto di introdurre nelle aule d'esame – a pena di esclusione dall'esame – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati – **ad eccezione dei codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza nonché delle leggi e decreti dello Stato** – telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. A tale riguardo, i Presidenti cureranno che dei suindicati divieti sia data comunicazione ai candidati sia in sede di consegna dei codici sia in apertura di ciascuna prova di esame. Si segnala, infine, l'esigenza che i Presidenti delle Sottocommissioni sollecitino i competenti Uffici di ciascuna Corte di Appello alla adozione di ogni misura atta ad assicurare la massima vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte di esame, dotandosi anche di apparati idonei alla rilevazione dell'uso di telefoni cellulari ed altri mezzi di trasmissione nelle aule di esame.

Si premette inoltre che comunque la correzione degli elaborati scritti dovrà iniziarsi non oltre il 16 gennaio 2017 e dovrà concludersi entro il 16 giugno 2017, data prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Le Sottocommissioni eventualmente in ritardo nella correzione dovranno, comunque, darne immediata notizia alla Commissione Centrale che adotterà gli opportuni provvedimenti.


La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:

- a) Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;
- c) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo di giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
- d) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
- e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- f) coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
- g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione e argomentazione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

Le operazioni di correzione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme sulla composizione delle Sottocommissioni, ciascuna delle quali dovrà provvedere esclusivamente all'esame dei candidati loro assegnati in piena autonomia, curando in particolare:

- la preventiva assegnazione degli elaborati dei candidati a ciascuna Sottocommissione, in sede di abbinamento, dopo un congruo mescolamento delle buste;
- la partecipazione a tutte le operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste delle varie componenti professionali;
- le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, secondo quanto previsto dall'art. 23, 3° comma R.D. n. 37/1934.
- nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione, in sede di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si procederà all'annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscirà ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest'ultimo.



Si raccomanda, inoltre, di garantire che l'avvicendamento o la sostituzione dei commissari, nel caso in cui ne ricorra la necessità, avvenga sempre nell'ambito dei componenti della stessa Sottocommissione. Con riferimento alle prove orali, si ribadisce l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934), cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire da Deontologia e Ordinamento Professionale Forense a cura del Presidente.

Si invitano, comunque, tutte le Sottocommissioni al rigoroso rispetto delle norme che regolano l'esame di Stato e segnatamente: il R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37; il D.l. 21 maggio 2003, n. 112, conv. in Legge 18 luglio 2003, n. 180; tutte le successive integrazioni e modificazioni.

Si precisa inoltre che la Commissione in seduta plenaria di cui al comma 4 dell'art. 22 RD n. 37 del 22 gennaio 1934 sia da intendersi la Prima Sottocommissione distrettuale al cui Presidente vengono riconosciute le funzioni rappresentative per gli adempimenti previsti dal su citato articolo.

I candidati verranno designati su base volontaria. Nell'eventualità di più di cinque aspiranti si procederà con sorteggio.

* * * * *



Roma, 1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

avv. Mario Antonio CIARAMBINO



I COMPONENTI



www.scuoladirittoavanzato.com